

CAPITOLO SECONDO

MANIFESTAZIONI SENZA ENTRATE AUTONOME

2.1 Premessa

Analizziamo ora in prima ipotesi gli obblighi tributari per quei Comitati che organizzano manifestazioni sportive con ingresso gratuito e che, contemporaneamente, non hanno altre fonti di entrata se non i contributi della FIDAL o di altri enti pubblici o privati.

La distinzione ha infatti importanza basilare. Del resto non sarebbe sufficiente distinguere fra manifestazioni con ingresso gratuito e con ingresso a pagamento in quanto, anche nella prima ipotesi, il Comitato potrebbe avere comunque altre fonti di reddito, quali appunto i compensi per sponsorizzazioni o per pubblicità od altro. In tal caso, pertanto, il Comitato verrebbe ad assumere una soggettività passiva tributaria propria, anche in assenza del pagamento del biglietto.

Analizziamo, pertanto, l'ipotesi del Comitato che non abbia alcuna entrata propria e si finanzi esclusivamente con contributi.

2.2 IVA

Nell'ipotesi che stiamo analizzando, non si pone alcun problema in relazione a tale tributo. Esso, come è noto, si applica alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese, o di arti e professioni (art. 1 DPR 633/72).

Pertanto, il Comitato che gestisca una manifestazione sportiva priva di entrate autonome rimane nell'ambito dei cosiddetti "Privati" o "Consumatori finali", soggetti che, non ponendo in essere alcuna attività d'impresa, non rientrano nella previsione normativa.

L'esercizio di un'attività volta all'organizzazione e all'attuazione di una manifestazione sportiva senza alcun corrispettivo rimane, infatti, racchiuso nella mera attività istituzionale di un'organizzazione (il Comitato) privo di alcun scopo lucrativo.

I contributi, pertanto, che il Comitato riuscirà ad ottenere per far fronte alle proprie spese saranno quindi, in ogni caso, esclusi dall'applicazione dell'imposta.

Nessuna formalità preliminare deve pertanto essere attuata dal Comitato, cosiccome nessuna formalità si renderà necessaria, ai fini IVA, al termine della manifestazione sportiva.

Come ogni altro contribuente, il Comitato sarà, pertanto, contribuente di fatto e non di diritto nel senso che, pur non sottostando ad alcun obbligo ed obbligazione ai fini IVA, dovrà ugualmente pagare l'imposta sugli acquisti che effettuerà, senza possibilità alcuna di detrazione o rivalsa essendo considerato alla stregua del consumatore finale.

2.3 Imposta sugli spettacoli

La mancanza di corrispettivo nell'esercizio dello spettacolo comporta, automaticamente, la non imponibilità ai fini dell'imposta sugli spettacoli e ciò appare evidente. Nessuna formalità deve, pertanto, essere attuata preliminarmente nei confronti della SIAE che è l'ente esattore di detta imposta.

2.4 Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Accenniamo solo brevemente in questa sede all'imposta sulla pubblicità dovuta dai Comitati Organizzatori. L'ipote-

si, infatti, dell'esercizio di una qualunque forma di pubblicità durante la manifestazione sportiva verrà analizzata più approfonditamente quando tratteremo dei Comitati con entrate autonome, essendo effettuata tale pubblicità normalmente dietro corrispettivo. Ugualmente, comunque si ricordi che, in ogni caso, il Comitato è tenuto a corrispondere sulla pubblicità effettuata con vari mezzi durante la manifestazione, un'imposta (a gettito ed esazione comunale) da versarsi contestualmente alla dichiarazione da presentarsi prima dell'esercizio della pubblicità all'ufficio tributario del Comune competente, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'attività pubblicitaria sia effettuata a titolo gratuito.

2.5 IRPEG e contabilità fiscale

L'art. 2 del DPR 598/73 (istitutivo dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche) prevede, fra gli altri, quali soggetti passivi d'imposizione, tutte le organizzazioni senza personalità giuridica. In altre parole, in maniera come si dice "residuale", il legislatore ha voluto comprendere nell'ambito dei soggetti passivi a tale imposta tutti quegli enti in qualche modo autonomi che, pur non avendo una propria soggettività per quanto attiene le norme di diritto comune, hanno un'autonomia patrimoniale rilevante per la tassazione. In tale categoria residuale sono

ascritti anche i Comitati Organizzatori di manifestazioni sportive. Per essi, pertanto, se si verifica nel periodo d'imposta un presupposto all'imposizione diretta, scatta automaticamente la soggezione passiva.

In via d'estrema sintesi, diciamo che è presupposto d'imposta il possesso di redditi — in denaro o in natura, occasionali o continuativi — provenienti da qualsiasi fonte nel periodo d'imposta (art. 1 DPR 598/73); pertanto, nell'ipotesi che stiamo esaminando, mancando completamente i presupposti non si ha nessuna soggezione passiva ai fini IRPEG.

Per quanto riguarda le scritture contabili, ferma restando ogni considerazione in merito a quelle che si rendono obbligatorie per le evidenti necessità di controllo dell'attività del Comitato, la legge fiscale, mancando i presupposti per l'imposizione diretta e — in particolare — mancando una qualsivoglia forma di reddito d'impresa (che è l'unico che richiede l'obbligatorietà delle scritture contabili), non richiede alcun obbligo contabile, ad eccezione delle scritture obbligatorie per il Sostituto d'Imposta di cui si dirà infra.

Pertanto, si ritiene sufficiente la tenuta di un "libro cassa" in cui vengono contabilizzate tutte le operazioni finanziarie al fine di poterle dimostrare agli organi di controllo della FIDAL.

In definitiva, possiamo affermare che non sussiste nessun obbligo né preliminare né finale ai fini IRPEG e tantomeno nessuna tassazione.